

Bruxelles, 30.08.2011
C/2011/4862

Signor Presidente,

la Commissione si rallegra del parere sostanzialmente favorevole del Senato italiano sulla proposta della Commissione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento del Consiglio (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori {COM(2010)539 def}.

La Commissione prende atto del fatto che il Senato italiano ritiene che le deleghe accordate alla Commissione dalla suddetta proposta includono in alcuni casi elementi essenziali che vanno oltre la definizione degli atti delegati di cui all'articolo 290 del TFUE, il quale consente la delega dei poteri alla Commissione per integrare o modificare determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. Il parere evidenzia inoltre l'opportunità che le deleghe abbiano un limite temporale.

La Commissione desidera chiarire che il fine dell'allineamento è di adattare i poteri della Commissione previsti dal regolamento del Consiglio (CE) n. 73/2009, e già attuati nei regolamenti della Commissione (CE) n. 1120/2009, n. 1121/2009 e n. 1122/2009, alla differenziazione introdotta dal Trattato di Lisbona tra poteri delegati e poteri di esecuzione. Tale divisione dei poteri attualmente attribuiti alla Commissione è stata effettuata sulla base di un vaglio accurato dell'atto di base e dei pertinenti atti di esecuzione della Commissione. Il carattere delegato o attuativo degli stessi è stato deciso sulla base di criteri formali oggettivi alla luce delle definizioni negli articoli 290 e 291 del TFUE.


Gli atti delegati sono stati previsti in tutti i casi di "atti quasi legislativi" nella misura in cui regolano elementi non essenziali dell'atto legislativo, sono di applicazione generale e modificano o completano l'atto legislativo. Gli atti di esecuzione sono stati previsti per tutti i casi di atti di natura "esecutiva", nel senso che gli Stati membri sono responsabili per la loro attuazione e vi è necessità di uniformità di applicazione.

Per quanto riguarda la durata della delega, come già sottolineato dalla Commissione in precedenti repliche a pareri adottati dal Senato italiano, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione stessa hanno convenuto di comune accordo che l'atto di base può conferire delega di poteri alla Commissione per adottare atti delegati per un periodo indeterminato o determinato di tempo. Pur prendendo nota delle preoccupazioni espresse dal Senato italiano, la Commissione ritiene che gli obiettivi di efficienza e celerità che giustificano l'uso stesso di atti delegati debbano prevalere.

*On. Renato Schifani
Presidente del
Senato della Repubblica
Piazza Madama
I - 00186 Roma*

La Commissione spera che questi chiarimenti rispondano alle aspettative espresse dal Senato italiano nel suo parere.

Distinti saluti.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Di Pietro". The signature is written in a cursive style with a long, sweeping flourish at the end.